

**INTIMAZIONE****13 MAR. 2020**Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 17 febbraio 2020 del Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, con cui è chiesta alla Sezione degli enti locali l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;

preso atto che:

- il nuovo Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 2019;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 3 marzo 2020 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

*di seguito elenchiamo le nostre osservazioni di dettaglio in merito alla proposta del nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del Comune di Terre di Pedemonte:*

- *Art. 4 cpv. 1: mantenere la definizione come da OPSR e Modello;*
- *Art. 7 cpv. 1: occorrerà definire chiaramente i casi in cui vi è un obbligo e quando vi è la possibilità di ricevere l'incentivo (che andrà definito);*
- *Art. 8 lett. e: si fa presente che vi è stato un aggiornamento e che quindi l'indicazione inerente le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA va sostituita con "organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA";*
- *Art. 16 cpv. 4: una tassa base unica per le economie domestiche risulta ammissibile unicamente se viene applicata almeno anche una tassa causale per gli scarti vegetali (v. Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" dell'UFAM). La soluzione ibrida proposta non adempie pienamente a quanto indicato nel citato documento.  
Si ricorda che per le persone giuridiche l'ammontare della tassa va determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi. A tal proposito occorrerà ossequiare i principi di equivalenza e di parità di trattamento.*

Considerato,

tenuto conto delle indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati nel suo preavviso del 3 marzo 2020 si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio (parti in grassetto):

**art. 4 cpv. 1**

**E' sostituito d'ufficio con secondo la definizione OPSR:**

**Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:**

**a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;**

**b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;**

**c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.**

**art. 8 lett. e**

Modifica d'ufficio:

**Consegnare ai punti/centri raccolta, scarti vegetali e ~~neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA~~ organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.**

**art. 22**

Occorre riservare i disposti di legge speciale, in particolare quelli della Legge sull'ordine pubblico (LORP) e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (RORP) per quanto attiene agli importi delle multe. Si rinvia in merito alla circolare SEL N. 20170109-1 ai Comuni del 9 gennaio 2017:

**Conformemente all'art. 145 LOC ... omissis ... la cui applicazione gli è affidata. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.**

Si sollecitano gli organi locali a tener conto delle seguenti indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati e a procedere ai necessari aggiornamenti:

- **art. 7 cpv. 1:** occorrerà definire chiaramente i casi in cui vi è un obbligo e quando vi è la possibilità di ricevere l'incentivo che andrà definito a livello di regolamento;
- **art. 16 cpv. 4:** una tassa base unica per le economie domestiche risulta ammissibile unicamente se viene applicata almeno anche una tassa causale per gli scarti vegetali (v. Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" dell'UFAM). La soluzione ibrida proposta non adempie pienamente a quanto indicato nel citato documento. Si ricorda che per le persone giuridiche l'ammontare della tassa va determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi. A tal proposito occorrerà ossequiare i principi di equivalenza e di parità di trattamento.

Si rinvia infine alle indicazioni della Circolare SEL 20190220-5 ai Comuni del 20 febbraio 2019 sull'obbligo di consultare il Sorvegliante dei prezzi (nell'apposita procedura) per quanto con concerne i Regolamenti sui rifiuti, in particolare le relative tariffe. Ciò preventivamente prima di sottoporre gli stessi al Consiglio comunale. Questo vale per il settore dei rifiuti, ma pure per le altre tasse d'uso nel settore dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque di scarico. Si sollecita quindi il Municipio a procedere in tal senso per il futuro.

Ricordato per il resto che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione di regolamenti e convenzioni va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

**risolve:**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Terre di Pedemonte. Sono riservati i punti seguenti.

2. Si dispongono le seguenti modifiche d'ufficio:

**art. 4 cpv. 1**

Nuova formulazione:

***Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:***

***a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;***

***b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;***

***c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.***

**art. 8 lett. e**

***Consegnare ai punti/centri raccolta, scarti vegetali e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.***

**art. 22**

**Conformemente all'art. 145 LOC ... omissis ... la cui applicazione gli è affidata. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.**

3. Gli organi locali sono sollecitati per il resto a procedere come indicato nei considerandi della presente risoluzione.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Terre di Pedemonte.
5. Sono riservati i diritti dei terzi.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
7. Intimazione e comunicazione a:
  - Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, 6652 Tegna;
  - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
  - Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch);
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca